



COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

**Deliberazione N. 42
in data 22-12-2009**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI E MAGGIORE DETRAZIONE PER L'ANNO 2010

L'anno **duemilanove** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, previa convocazione con avviso scritto e tempestivamente notificato, al momento della trattazione dell'argomento risultano:

BERTOLI MARIO	P	CARRARO OSCAR	P
PRESSATO FABIOLA	P	MARCOLIN ROMEO	P
BOLOGNINI DUILIO	P	CENTRELLA MARIA	P
DAINESE ANDREA	P	MARIO LEOPOLDO	P
CONARDI CRISTINA	P	PRENDIN ALESSANDRO	A
ROMANATO MARCELLINO	P	LABIO VALTER	P
RAVAZZOLO IVANO	P	BELCARO BARBARA	A
MARIO LORELLA	A	ADAMI SONIA	A
PIAZZA ALVISE	P		

pertanto risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il Sig. Dr. VISCONTI MARIO Segretario Generale del Comune.

Il Sig. BERTOLI MARIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

ROMANATO MARCELLINO

CENTRELLA MARIA

LEOPOLDO MARIO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 02.02.2009 con la quale si è provveduto a determinare l'aliquota ICI per l'anno 2009;

ATTESO che il termine per stabilire l'aliquota dell'imposta da applicarsi per l'anno successivo, coincide con quello stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92, l'aliquota "deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati";

VISTO che con la sopra citata delibera n. 3 del 02.02..2009 è stata determinata un'aliquota differenziata:

5 per mille: aliquota ridotta da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

7 per mille: aliquota ordinaria da applicare sugli immobili diversi da quelli sopracitati;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della L. 23/12/1996 n. 662, che stabilisce: a decorrere dal periodo d'imposta 1997l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo di L. 200.000.=(euro 103,29)... può essere elevato fino a L. 500.000.= (euro 258,23) nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO atto che la maggiore detrazione deliberata dal Comune soggiace alle stesse regole previste dal comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 per l'ordinaria detrazione di euro 103,29;

RICHIAMATO l'art 1 del D. L. n. 93 del 27 maggio 2008 convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008 con il quale vengono esentate dal pagamento dell'ICI gli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione di quelli accatastati in cat. A1 – A8 – A9

RICHIAMATO inoltre l'art. 77-bis comma 30 del D. Lgs. 18.08.2001 n. 200 che sospende il potere degli enti locali e delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

CONSIDERATO che l'imposta in questione ha natura reale e non personale nel senso che non tiene conto ai fini della sua determinazione delle condizioni economiche e personali del contribuente con conseguente creazione di situazioni di particolare disagio;

RITENUTO, pertanto, in questo contesto di confermare, a valere per l'anno 2009, il beneficio della detrazione di **€ 258,00=** nei seguenti casi:

- a tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari o titolari di diritto di usufrutto, esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage e che siano appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito disponibile netto rientri nei limiti stabiliti dall'art. 19 del Regolamento Comunale per l'erogazione dei contributi socio-assistenziali e di solidarietà alla famiglia;

- ai soggetti passivi d'imposta comunale sugli immobili, proprietari o titolari di diritto di usufrutto esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal Comune in via continuativa;

- ai soggetti passivi proprietari o titolari di diritto di usufrutto esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità;

RICHIAMATO l'art. 6 comma 1 del D. Lgs n. 504/1992 modificato dall'art. 1 c. 156 della legge n. 296 del 27/12/2006;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 circa le competenze del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. sopracitato (Allegato "A");

DATO ATTO che dopo l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Bolognini, si registrano i seguenti interventi:

- il consigliere Labio dichiara che il suo voto poteva essere favorevole visto che si confermano le aliquote del 2009, tuttavia desta perplessità il fatto che L'Amministrazione continui a mantenere la previsione dell'aliquota sull'ICI prima casa, che è evidentemente strumentale a creare una polemica con il governo sul discorso dell'ICI che non vuol tener conto delle difficoltà in cui lo stesso si trova ad operare per effetto della crisi finanziaria.

- Il consigliere Mario Leopoldo evidenzia che, come già è stato chiarito nella riunione dei capigruppo, il riferimento all'ICI sulla prima casa è legato alla ritardata erogazione dei trasferimenti compensativi; preannuncia il suo voto favorevole visto che la proposta prevede il mantenimento delle stesse aliquote.

- L'assessore Bolognini, in riferimento all'intervento del consigliere Labio, evidenzia che tutti i Sindaci, indipendentemente dal colore politico sono allineati contro i tagli dei trasferimenti compensativi dell'ICI, visto che il Governo si era impegnato a rimborsare il 100% dei mancati introiti, e hanno presentato ricorso al TAR con il patrocinio dell'ANCI.

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Labio), contrari =

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2010 le seguenti aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che saranno applicate come segue:

- del 5 per mille – aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale da applicarsi limitatamente alle categorie per le quali non vige l'esenzione ai sensi del D. L. 93/2008 e a quelli equiparati ad abitazione principale di proprietà di cittadini residenti all'estero;
- del 7 per mille – aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2) di confermare a valere per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della L. 23/12/1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per le abitazioni principali di cui al precedente punto 1), da **euro 104,00** a **euro 258,00** per le seguenti casistiche:

- per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari o titolari di diritto di usufrutto, esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito rientri nei limiti stabiliti dall'art. 19 del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi socio-assistenziali e di solidarietà alla famiglia;

- ai soggetti passivi d'imposta comunale sugli immobili, proprietari o titolari di diritto di usufrutto esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal Comune in via continuativa;

- ai soggetti passivi proprietari o titolari di diritto di usufrutto esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

3) di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di € 104,00;

4) di dare atto che il contribuente dovrà opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla dichiarazione dei redditi 2010, relativa all'anno 2009 entro il termine del 30 settembre 2010. I competenti Uffici Comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti.

5) di applicare l'aliquota ridotta del 5 per mille alle pertinenze (quali box, cantina ecc.), dell'abitazione principale anche nella ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita catastale separata”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to BERTOLI MARIO

Il Segretario Generale
F.to Dr. VISCONTI MARIO

N. 39 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 18.08.00 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21-01-2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 21-01-2010

F.to IL MESSO COMUNALE
Beggiato Anna Maria

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 21-01-2010

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Dr.ssa Manuela Manfredini

REFERTO DI ESECUTIVITA'

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
F.to Dr.ssa Manuela Manfredini